

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli operatori del commercio su aree pubbliche che risultano in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di presentazione del DURC al comune, tramite lo SUAP, entro il 31 marzo 2012. In caso di titoli abilitativi che riguardano attività in più comuni, il DURC è presentato in originale, tramite lo SUAP, al comune di residenza, ed in copia conforme all'originale, agli altri comuni interessati.

2. In caso di inottemperanza del termine di cui al comma 1, il titolo abilitativo è sospeso per centottanta giorni ovvero fino al giorno della regolarizzazione se antecedente.

3. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione del titolo abilitativo non si computano ai fini della decadenza di cui all'articolo 108 della l.r. 28/2005.

4. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 2.

Art. 18

Sostituzione della DIA con la SCIA

1. Nella l.r. 28/2005 ovunque ricorra l'espressione "dichiarazione di inizio attività", questa è sostituita con "segnalazione certificata di inizio attività".

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
TARGETTI

Firenze, 28 novembre 2011

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.11.2011.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 maggio 2011, n. 81

Proponenti:

Consiglieri Bugli, Bini, Ferrucci, Tortolini

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 18 novembre 2011

Approvata in data 22 novembre 2011

Divenuta legge regionale 47/2011 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo degli articoli 15, 77 e 102 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Testo coordinato degli articoli 15, 77 e 102 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti".

Pubblicata sul Bollettino ufficiale 10 febbraio 2005, n. 11.

Art. 15

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio com-

merciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse;

d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita:

1) non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;

2) non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti;

e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato, nei limiti stabiliti dal regolamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera h);

f) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella delle medie strutture, nei limiti stabiliti dal regolamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera h);

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;

g bis)⁽¹⁾ per outlet:

1) *la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione;*

2) *la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti almeno dodici mesi prima dell'inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi, o presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati.*

Art. 77

Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

2. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 38, comma 1, è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap.

2 bis.⁽³⁾ Entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso di cui all'articolo 74, il comune provvede

alla verifica della regolarità contributiva del cedente e del subentrante.

2 ter.⁽³⁾ Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data del subingresso nel titolo abilitativo o per i quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la verifica di cui al comma 2 bis è effettuata decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al medesimo registro e comunque entro i sessanta giorni successivi.

Art. 102

Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e per la vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica senza autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio.

1 bis.⁽²⁾ L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 19 ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.

1 ter.⁽²⁾ In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 19 quater, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, XI e XII, nonché di quelle contenute nel regolamento di cui all'articolo 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

2 bis. Alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 del d.l. 223/2006, come convertito dalla l. 248/2006 e di cui all'articolo 18 bis, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

3. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi di cui al presente articolo, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.

4. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, fatto salvo quanto previsto al comma 5, XI e XII, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

5. Nel caso di violazione dell'obbligo di chiusura domenicale o festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, reiterata per almeno due volte in un periodo di dodici mesi, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 2, l'attività è sospesa per un periodo da due a quindici giorni.

NOTE

- 1) Lettera aggiunta con l.r. 63/2011, art. 1.
- 2) Comma inserito con l.r. 63/2011, art. 2.
- 3) Comma aggiunto con l.r. 63/2011, art. 3.

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 22 novembre 2011, n. 127

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 novembre 2011 collegato alla legge regionale 28 novembre 2011, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 "Legge finanziaria per l'anno 2011" e alla legge regionale 21 settembre 2011, n. 46 "Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre").

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2011, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 "Legge finanziaria per l'anno 2011" e alla legge regionale 21 settembre 2011, n. 46 "Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre"), con il quale viene inserito nel testo della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) l'articolo 138 bis 1 che autorizza per il triennio 2011 – 2013 la Regione ad una spesa complessiva di 20 milioni di euro per concorrere al finanziamento degli interventi in materia di viabilità ed infrastrutture interessate dallo svolgimento dei mondiali di ciclismo del 2013, manifestazione che avrà luogo in Toscana;

Considerato che la disposizione in esame incarica la

Giunta regionale di deliberare le modalità per l'assegnazione, l'erogazione e la rendicontazione dei suddetti contributi, nonché di riferire sugli esiti degli stessi nell'ambito della prevista relazione al Consiglio regionale;

Ritenuto importante l'impegno finanziario previsto, particolarmente in un quadro di forte difficoltà della finanza pubblica regionale, dovuto soprattutto alle politiche adottate dal Governo nazionale in questi ultimi anni, anche sotto il profilo dei vincoli eccessivi posti alla capacità di spesa dall'attuazione del patto di stabilità interno, e ritenuto inoltre opportuno ottimizzare la funzione di volano di sviluppo per i territori interessati che tali interventi obbligatoriamente devono svolgere;

Considerato, altresì, come l'intervento previsto costituisca oggettivamente un'opportunità per i soli territori interessati dalla manifestazione;

Ricordato come il precedente Governo abbia disatteso tutti gli impegni relativi al sostegno finanziario agli investimenti finalizzati alla manifestazione, oggi prevalentemente posti a carico degli enti territoriali;

Impegna
la Giunta regionale

a prevedere come parametro vincolante nelle modalità di assegnazione, la funzionalità degli interventi sostenuti in relazione alle esigenze del territorio, ulteriore rispetto alla sola manifestazione sportiva, garantendo criteri di valutazione che premiano i progetti con una migliore e duratura ricaduta sul tessuto economico-produttivo locale o su più ampia scala;

a considerare l'opportunità di riequilibrare i benefici arrecati ai territori interessati dalla manifestazione rispetto al resto della Toscana, attraverso gli interventi compensativi di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 46 (Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale ai sensi dell'articolo 77-ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 "Norme generali in materia di tributi regionali");

a sollecitare, anche attraverso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al nuovo Governo una revisione del patto di stabilità che consenta agli enti virtuosi di poter realizzare gli investimenti funzionali alla crescita e allo sviluppo, in correlazione a particolari eventi di risonanza internazionale, fermo restando